

CLXXXIV.

TORNATA DEL 18 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Presentazione di tre progetti di legge — Sequito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa — Discorsi dei Senatori Monsignore di Giacomo e Ghigliani contro il matrimonio civile — Discorso in merito sul matrimonio civile del Senatore De Gori, e suo annunzio d'un ordine del giorno — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3721. Il Collegio dei Notai di Lucca porge al Senato motivate istanze acciò vengano modificati gli articoli 1408 e 2003 del Codice civile nel senso che tutte le contrattazioni riferentisi alla proprietà immobiliare debbano essere fatte per atto pubblico, o quanto meno venga tolta per legge la ricognizione notarile delle firme. »

« 3722. Il Sindaco e i Consiglieri comunali di Vicari (Sicilia), in N. di 14, domandano che nell'approvazione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette si stabilisca che per la Sicilia vi abbia un percettore in ogni centro di popolazione, senza riguardo al Capoluogo di Mandamento. »

« 3723. Parecchie donne abitanti in diversi Comuni della Diocesi d'Ivrea nel totale numero di 4896, la massima parte crocesegnate, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle Corporazioni religiose. »

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo all'ordinamento del Museo industriale di Torino.

A nome dell'onorevole mio collega il signor Ministro della Pubblica Istruzione ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge, votato ieri dalla Camera dei Deputati, relativo a maggiore spesa di L. 50m. per le opere di primo impianto, de l'Istituto tecnico superiore di Milano.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dalla Camera elettiva relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana, ed all'abolizione della pena di morte.

Presidente. Il Senato dà atto della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Colgo l'occasione di questa presentazione per invitare i signori Senatori a voler convenire negli uffici dopo domani lunedì a mezzogiorno, prima per costituirsi avendo avuto luogo l'estrazione a sorte, poi per esaminare questi progetti di legge.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il sequito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola è al signor Senatore Di Giacomo.

Senatore Di Giacomo. Onorevoli signor Presidente, signori Senatori.

Gli emendamenti proposti da vari onorevoli Senatori, e più che mai le rimostranze di vari vescovi, soprattutto de' venerandi prelati delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova richiamano la necessaria attenzione mia, e mi obbligano a premettere alcune idee in attestato di ossequio ai lavori e studi di tali eminenti personaggi, valga esso quanto può valere, l'ossequio di chi confessa la sua infermità.

Cominciando adunque dallo indirizzo de' prelati ed ordinari delle tre provincie, mi fo un dovere dividere in più punti di vista il venerando loro scritto e partitamente manifestare l'impressione fatta da ognuno di essi alla debolezza del mio intendimento.

1. Confesso adunque, che per noi corre strettissima obbligazione di essere loro grati e riconoscenti, perchè trattato da essi il matrimonio come Sacramento hanno a lungo fatto rilevare i mirabili effetti, che dalla grazia sacramentale ridondano nella civile società. Col che viene ne' cattolici sempre più radicato il sentimento dello strettissimo dovere che loro incombe di ricevere il Sacramento nel celebrare il matrimonio non solamente ma col Sacramento ricevere quella, che i teologi chiamano *rem Sacramenti* per quanto l'uno e l'altro sia loro possibile.

2. In quanto poi all'opinione, che nello scritto si presenta, se non erro, sulla indivisibilità delle due nature di contratto e di Sacramento nel matrimonio, sempre nel senso teologico intero, siccome non è nè dessa censurata dalla Chiesa, nè censurata quella di altri teologi, che se ne allontanano; giustata l'autorità del gran Pontefice Benedetto XIV ivi allegata, così niuna migliore può darsi risposta oltre il rispetto.

3. Gli scrittori ai quali si ha in seguito generoso ricorso per aggiungere prove favorevoli sieno accattolici, sieno miscredenti a preferenza di probi teologi cattolici artefici, *quibus in arte credendum*, non mi ispirano grande fiducia, dirollo con buona pace di quegli uomini grandi per pietà e per sapere. Credo la loro delicatezza in ciò sia stata quanto ammirabile, altrettanto eccessiva. Il miscredente non parla mai con sincerità a pro della credenza, nè l'accattolico parla mai ben persuaso della cattolica fede; ma solamente a sostegno dei propri interessi e passioni. Si esami a fondo ciocchè ivi adduceasi della Chiesa anglicana e non troverassi che uno spirito sempre più spinto di contraddizione alla Chiesa cattolica. Si abbia presente che presso le nazioni eterodosse ivi nominate i ministri della religione sono di lor natura anche ufficiali dello Stato. Si avverta che le espressioni ivi esposte del Portalis devono essere congiunte e confrontate con quelle, le quali usa lo stesso scrittore *Pressius* parlando del matrimonio.

4. Qualche volta il indevole timore di vedere attaccata la santità del matrimonio da Dio istituito, e da G. C. restituito alla sua dignità coll'aggiunzione della na-

tura di sacramento trascorre sino al divorzio; ma la redazione del Codice in proposito la Dio mercè, lungi manda ogni apprensione colla testuale disposizione.

5. Tutt'altro che deplora mancanza di rito religioso, viene dal commendevole desiderio di non vederlo prescritto. Tanto ciò vero, che alla pagina 16 dalle parole: *Posta così in salvo* sino alla fine del paragrafo, il redattore confessa, che ove ciò fosse assicurato, sarebbe soddisfatto. E alla pagina 27 verso la fine del paragrafo, che comincia: *Nè si metta innanzi*, parla della *violenza e contrasto di coscienza*. Questi però i savii prelati non lasceranno concedere, che in alcuni casi potranno anche essere stimoli a consumare il grande atto del matrimonio, coll'adire la chiesa per coloro che avessero malamente creduto bastare l'atto civile.

6. E vi ancora più d'un tratto destinato nell'indirizzo a ritenere degradata la donna non accedendo il rito religioso col sacramento nella celebrazione delle nozze. Ma troppo riuscirà agevole al legislatore mandar queste angustie in *mare ereticum*.

7. Ultimo mio dovere è dichiarare apertamente, che la lettera nello scritto riportata dal regnante Pontefice al Re diretta in data del 19 settembre 1852 ispira solamente ossequio; superiore, essa come deve essere, ad ogni censura non meno pel fonte dal quale scaturisce, che per la sua precisione, è lontana dal frapporre ostacolo a disposizioni civili, che sieno santamente e cristianamente fatte. Altri vescovi italiani non più aggiungono nei loro indirizzi, tutti per lo zelo di buona causa commendevoli, come esser dovevano, uno sempre fonte ed origine additando de' mali, che loro si paravan davanti nella disposizione della legge nello stesso senso appresa.

Di quattro emendamenti da quattro onorevoli Senatori proposti a me solamente è pervenuta notizia.

L'onorevole signor Senatore Chigi nel commendevole spirito conciliativo del benigno suo cuore, non so se evita di provocare qualche risentimento nel primo articolo dello Statuto facendo eguale e stessa di tutti i culti la condizione. Cui corrisponde un'opinione testè rimessa da quattro de' componenti la Commissione di Napoli; con un corollario però che obbligherebbe lo sposo cattolico a presentarsi con incambio al Ministro evangelico o israelitico, per eseguire l'atto religioso nei matrimoni misti. L'emendamento dell'onorevole signor Senatore Mameli mette in salvo le esigenze della religione, in questo senso inteso, mi era io preparato a dire.

Ma l'aureo suo non mai abbastanza lodato ragionamento tutto respirante ingenuità di religione e progresso in politica solido e certo, perchè amichevolmente co- spirante colla religione, mi astringe a confessare, che l'unico metodo d'encomiarlo si è dichiararmene insufficiente. E che ove tanto non fosse interamente, e potessi avere l'ardimento di cimentarmi a farlo per *suprema capita* sarebbe l'identico caso del *diem dicendo consumere et noctem postulare*. Sono dolente per questo, che la mia facoltà di udire, piucchè quella d'intendere mi

avessero privato del piacere di conoscere se ammettesse il ministro del Sacramento ne' coniugi, per quei che tal dottrina abbracciano, non come ministro straordinario ciocchè avviene in tutti gli altri sacramenti o in tutto o in parte, ma come ministro ordinario. In quale dottrina rigettandosi non potrebbero i contraenti essere neppur ministri straordinarii. Tranne il solo caso, un poco disputabile, dei matrimoni misti de' quali parla il Sommo Pontefice Benedetto XIV che si celebrassero senza la presenza del parroco, ma con quella di due soli testimoni, malgrado la ricezione del tridentino; attesa la deficienza del parroco. Del rimanente fo plauso che si sia il grande uomo attenuto alle dottrine piuttosto severe, che vennero in campo sotto il Pontificato dell'illustre Pio VI: non perchè volesse riformare le dottrine dell'immortale Benedetto XIV, ma perchè il saggio Pontefice, salve le libere veramente e opinioni e coscienze, invitava a porre un freno alla licenza, verso la quale già faceva propendere lo spirito di vertigine che intronizzarsi voleva in Europa. Simile a quella dell'agricoltore, che il tenero albero piegato dall'una torce all'altra parte, perchè poi lasciato a se stesso retto e libero possa tendere al cielo, la Storia risolve molte questioni colle date de' tempi.

Dall'onorevole signor Senatore Sicco-Pintor l'art. 62 sarebbe affetto da una questione, che pareami esigere pregiudiziali schiarimenti. Ma ora siamo *et bene positi et bene poti*. Niuno più di me forse si professerà rispettoso pel dritto di natura, che dà all'uomo il dominio del suo consenso. Se non che la stessa parola *dominio* mi fa paura per la ricevuta definizione di *Jus utendi abutendi* con quel che segue. In questa parte sono ancora studente. Ma per gl'impedimenti civili ristretti nei loro limiti, io mi servirò di rassegnargli le parole del Sommo Pontefice Pio VII, dirette ad una dama, la quale non aveva fatto uso di cibi vietati dietro larga concessione avutasi per mero scrupolo.

Non presumete di essere più cattolica del papa.

I Sommi Pontefici malgrado l'esistenza d'impedimenti civili hanno stretti concordati anche colla Francia.

L'emendamento infine, che l'onorevole Senatore Castelli applicherebbe all'art. 64 è degno del suo autore. Solamente mi rimarrebbe a pregare l'egregio sacerdote della giustizia, perchè mi permetta dimandare, se il senso della legge nella specie abbia a soffrire interpretazione estensiva: poichè ove abbiasi riguardo al celibato dalla Chiesa cattolica prescritto non ha desso di mira il solo Ordine sacerdotale. Non vi ha dubbio che sebbene gli ordini religiosi in qualche Stato (in tutto il popolo cattolico non sarà mai) fossero assolutamente aboliti ed aboliti per modo, che non vi fossero più religiosi nazionali, pure potrebbe darsi il caso che acquistasse cittadinanza un qualche individuo estero pria secolarizzato nelle debite forme anche della prima classe nel suo ordine religioso non però sacerdote, ciocchè è proprio di certi istituti. Ma oltre ciò negli ordini religiosi oggi civilmente soppressi vi è il caso per molti

anni a verificarsi, parrebbe, se il consente l'onorevole Senatore, che sarebbe applicabile l'*idem jus ob eandem legis rationem*.

Sopravviene la lettera elegantemente scritta dell'autorevole signor Gino Capponi decoro ed ornamento di questa onorevole Assemblea. Ed io non per altro ne farò breve sunto, se non per fare aperta dichiarazione che proposizioni, le quali sono a taluno sembrate poco ovvie, occorse in quella redazione, bene sviluppate presenterebbero altro merito a decoro dell'egregio autore, il cui ingegno ferve di solo amore ed interesse per la patria sino a vederla più forte di un vicino e potente vagheggiatore delle italiane regioni, purchè non si ammetta il matrimonio civile, al quale opporrebbe per rapsaglia il divorzio. In buona parte accogliendo adunque quanto asserisce lo scrittore rispettabile per sapere e per virtù cittadine troveremo nell'opuscolo: 1. *Pensieri comuni cogli increduli stessi, perchè naturali, universali, ripetuti dal padre e dalla madre di famiglia ed intesi da' figli a primo tratto.* 2. *Nozze de' protestanti benedette dalla Chiesa* (non credo romana, che il vinta assolutamente.) 3. *Abolizione, che il Legislatore farebbe degli impedimenti dirimenti apposti dalla Chiesa al matrimonio, la cui forza morale è riposta essenzialmente nella religione* (credo benissimo nel senso largo del vocabolo.) 4. *Dassi per fatto, che il Legislatore, quando appone impedimenti civili, per gli atti civili non può evitare di apporli insieme in senso religioso* (degli impedimenti dirimenti naturali comuni alla Chiesa e dallo Stato non fa motto veruno.) 5. *Assicura della inesistente renitenza a concedere dispense per gli impedimenti dirimenti canonici nell'Autorità cui ciò si appartiene.* 6. *Dei quali impedimenti assegna l'utilità coll'Autorità di un Ministro di Stato.* 7. *Si allega della cessazione de' matrimoni clandestini per effetto dell'abituale contrarietà degli ecclesiastici* (in quelle regioni forse, che non accettarono per questa parte il Tridentino.) *Si appiglia all'espedito proposto dall'onorevole signor Senatore Chigi, ma rimettendosi alla Circolare del 3 giugno 1863 nel fatto.* 8. *Riferisce le parole di una signora protestante in appoggio del rito religioso* (la quale credo parlasse secondo la sua confessione.) 9. *Per effetto dell'ommissione dell'atto religioso pone il ritegno, che si avrebbe di ammettere a consorzio una famiglia non aperta con que'soleni.* 10. *Rallegra colla narrazione del ridicolo, nel quale fu messo il discorso di un ufficiale civile, che faceva in nome della legge a' coniugati in faccia alla Chiesa da più anni pria, e che e'ean prole, e già e'ean eseguito de' praeterito quello che l'uffiziale inculcava loro come a farsi de' futuro.* 11. *Trova de' Turchi, i quali non hanno nè rito nuziale, nè matrimonio il supplemento religioso per le loro unioni nell'anima, o coscienza dell'anima e naturalmente cristiana* (credo intenda pur capace di esser redenta da' meriti di Cristo Signore.) 12. *Esalta gli effetti della religione nelle mogli indiane.* 13. *Encomia i protestanti per l'atto religioso, che ser-*

bano nel matrimonio (dicemmo esser dessi anche ivi i ministri di religione ufficiali civili). 15. Il matrimonio civile dice mero concubinato (senza dubbio egli intende tra cristiani cattolici) ed in onor della donna non vuole se ne faccia un contratto (nel senso senz'altro di matrimonio.).

Sdebitatomi ora dal dovere di avere salutate con tutto il dovuto ossequio quante osservazioni sonosi fatte sul matrimonio civilmente celebrato; passo a sottomettere a questa onorevole assemblea quello che mi suggerisce e la debolezza del mio ingegno, e la sfera delle mie scarse cognizioni. Prendendo dunque ad apprezzare il matrimonio civile pel lato, che può riguardare un ecclesiastico depositario del dogma e della disciplina della Chiesa cattolica, apostolica romana, la cui religione il primo articolo del nostro Statuto vuole la sola religione dello Stato; io a solo scopo di chiarire le idee per gl'ignoranti fra il popolo, e mettere in vista qualche ostacolo, che la saggezza del legislatore deve rimuovere per non urtare colle coscienze incapaci di uscire da perplessità coll'aiuto di perfette cognizioni, e d'idee adeguate sull'oggetto, del quale si tratta, presento le seguenti teorie.

Quanti matrimoni furono dessi celebrati da Adamo sino ad oggi: quanti ne saranno sino al finimondo furono e saranno nodi stretti pel consenso dei contraenti. Ed a prescindere dalla promulgazione del Vangelo e dalla istituzione dei Sacramenti, furono dessi per se stessi, e saranno atti santi, tuttochè non fossero che meri contratti o naturali, o naturali-civili. Or, a questa grande operazione dell'uomo destinata a dare cittadini alla terra, per dare cittadini al Cielo, Iddio assegnò sempre ed assegnerà quella grazia comune, che accompagna tutte le oneste azioni: ma ciò non va esente da qualche distinzione.

Presso il popolo eletto gli ebrei detti spirituali la ricevevano non solamente in ordine al ben essere della vita presente, ma al possesso eziandio della vita futura come oggi avverrebbe nei cattolici fedeli a Dio ove non ricevessero il Sacramento. Gli ebrei detti carnali poi non meno che i gentili allora; ed oggi i cattolici a Dio infedeli e quanti sono fuori della vera credenza, o all'intutto fuori della fede non mancano, e non mancavano di questa grazia, quando in ordine al matrimonio avessero retta e leale intenzione e per l'educazione religiosa e civile della prole, e per la fedeltà fra coniugi. Ma questa grazia non eccedeva, e non eccede il ben essere della vita presente piuttosto a pro dei figli che de' genitori.

Questa grazia comune però non era stata bastevole a mantenere il matrimonio nella sua integrità. Gli alti disegni di Dio tollerata fecero la poligamia, mentre aveva Dio proscritto la bigamia di Lamec. La durezza del cuore degli ebrei non diede luogo a proscrivere il divorzio giacchè Iddio permette, al dire di S. Agostino, i mali, da quali egli sa trarre sempre il bene. Quali pene poi sianci impuguate a mostrare, chi, come, a

qual segno dispensi sul dritto di natura è ben noto e conto a voi onorevoli Signori. Gesù Cristo adunque restituisce il matrimonio alla prima dignità; e per aggiungere una grazia speciale a sostenere i pesi del matrimonio lo eleva a sacramento, perchè ricevessero i coniugi la grazia sacramentale annessa a ciascun sacramento, che i teologi chiamano *rem Sacramenti*.

In tutto ciò si deduce agevolmente, che la prava disposizione del cuore contro al disimpegno de' doveri del matrimonio come contratto; e la disposizione sacrilega che si arrecasse alla ricezione del Sacramento non chiamano che maledizioni sopra la famiglia che sciaguratamente si aprisse sotto tali funesti auspici.

Premesse tali teorie sarà facile spiegare, come unioni e di pagani, e d'infedeli, e di eterodossi e di cattolici stessi discoli; per tutt'altro, che perciò che sia coordinato a' doveri coniugali possono essere utili alla società; non mai però quando la perversità riguarda i sacri doveri del sempre santo ed inviolabile nodo. Premesse queste teorie si spiegherà, come malgrado tanti sacramenti ricevuti od atti religiosi espletati nel matrimonio colluvie di vizi, e sciagurato popolo abbia pur dovuto deplorare talvolta la Chiesa e la società. Premesse queste teorie si spiegherà come il santo promulgatore del Vangelo siccome per la forza onnipotente di un Dio aveva potuto fare il più coll'unire la natura divina e la natura umana in unità di persona ferma la distinzione; facendo il meno uni la natura di contratto e la natura di sacramento in unità di atto nel matrimonio, senza confusione di sorta, in guisa che, quando sonovi le condizioni complessive di contratto e di sacramento, si avrà l'uno e l'altro, quanto mancano quelle del sacramento solamente, vi sarà il solo contratto. Ma quando mancano quelle del contratto (cioè il consenso libero), non vi potrà essere neppur sacramento. E la ragione si è, che non già la nobiltà dell'atto, ma la coordinazione allo scopo stabilisce il principale fra due atti. Quindi è che nel matrimonio il sacramento prevalente infinitamente nella nobiltà sarà non pertanto l'accessorio; il contratto infinitamente meno nobile, tuttavia sarà il principale.

Queste dottrine saranno un antidoto allo scandalo dei pasilli, i quali potrebbero in ciò rinvenirlo, che il contratto sia considerato come principale, ed il sacramento come accessorio.

Or queste verità così chiare sono covertate da un velo che ci appongono i propugnatori della stessa causa, cioè della imprevedibile esistenza del sacramento nel matrimonio, ma con uno scopo non solamente diverso, ma eziandio contrario. Questi, dato nel soggetto ossia ne' contraenti il battesimo, vogliono o un sacramento o un concubinato. Ammettono, che il ministro del sacramento possa essere il sacerdote, sia che benedica le nozze, sia che solamente vi assista secondo il Concilio di Trento. Ma sostengono piuttosto che i ministri sieno i contraenti medesimi. Così veri sacramenti sarebbero stati quelli degli schiavi, le seconde nozze e sino a che durarono

quelle unioni riconosciute, giusta il diritto romano, sotto il nome di concubinato (che oggi diversamente suona tra noi); poichè per più secoli non furono queste unioni dalla Chiesa benedette: vedremo che importa questa nozione fra poco. Fin qui possono essere con noi. Ma da noi discostano *toto caelo*, quando si studiano di trovare la ragione di sacramento, anche dove il matrimonio non può essere secondo l'opinione di valerosi teologi: altro che un contratto, tuttochè, ed ora sia celebrato secondo il prescritto del Concilio di Trento, e pria del Concilio avesse serbato un rito religioso. E ciò per non dichiarare concubinati nel senso odierno gli stessi matrimoni, che la Chiesa cattolica ha rispettato e rispetta come contratti. Ma che faranno delle unioni de' battezzati eterodossi, i quali non ritengono il matrimonio per sacramento, e quindi nel contrario con un vero atto umano, tutto che interiore, protestano contro la dottrina della Chiesa, facendo così mancare l'intenzione nel suscipiente, necessaria alla validità del sacramento? Bel regalo invero che il loro dilemma farebbe a tante cospicue famiglie eterodosse, non escluse alcune dinastie regnanti.

I contrari poi, ma tuttora propugnatori del sacramento, escludono in tutto la dottrina, che ministri del sacramento possano essere i contraenti. Vogliono il sacramento prodotto esclusivamente o dalla benedizione delle nozze, o dalle parole pronunziate dal sacerdote presente secondo il Concilio di Trento, come forma nel sacramento; uno di questi dati mancando, addio sacramento. Rimane il contratto valido pel consenso. Il rito religioso è un accessorio a render lecito il matrimonio, non già mai a renderlo valido, perchè accessorio è il sacramento. I contraenti cattolici hanno strettissimo obbligo di ricevere il sacramento. Ma non per questo la Chiesa non ha riconosciuti nè riconosce validi e legittimi tanti matrimoni che non sono stati consecrati dal rito religioso. Lo stesso Concilio di Trento sempre che parla di nullità di matrimonio, non parla che di contratto. Il Concilio vuole il parroco presente, non benedicente le nozze per la validità del matrimonio. Si credette non moltiplicare esseri senza necessità, riunendo nel parroco la doppia qualità d'ufficiale civile, e di ministro del sacramento. Cosa che fu agevole fissare in tempi, che la cognizione della validità de' matrimoni si lasciava alla Chiesa, alla quale era passato tutto il potere di stabilire gli impedimenti dirimenti, di restringerli, di riformarli, di estenderli. Ma bisogna, per valutare il merito di questo ragionamento, richiamare a memoria quanto abbiamo poco prima osservato dell'unità dell'atto, e duplicità del valore nel matrimonio secondo i lumi soprannaturali della fede, non secondo i naturali della ragione. Ma fermo ed inconcusso rimane il principio, che il matrimonio è essenzialmente formato dal consenso, ciò che nella pubblicazione delle Decretali, autorizzò ad asserire lo stesso Sommo Pontefice Gregorio IX.

Or bisogna dimandare: può esservi una legge, la

quale apponga tali condizioni al contratto di matrimonio, che renda inefficace il consenso: a prescindere dalla inefficacia, che provenga dalla legge di natura?

E ciò perchè si possa pronunziare sulla validità o nullità dell'atto? giacchè qualunque consenso sarebbe allora non espressione della volontà, ma una mera velleità: se il matrimonio è un contratto, non occorre dubitare dell'affermativa.

Ma quali saran le leggi, che potranno tali condizioni apporre? Io ne veggio di tre sorta: la civile cioè; la canonico-disciplinare; e la canonico-dummativa. Sospendete, di grazia, onorevoli Senatori, il giudizio sulla stranezza delle mie espressioni sino allo sviluppo delle mie idee. Mi si farà, non è vana la lusinga, da molti festevole accoglienza, se io riconosco pria che in altra nella civile il potere di apporre condizioni, che rendessero inefficace il consenso nel contratto di matrimonio: e ciò basta per corollario nel sacramento dalle idee premesse, che hanno tutta la loro solidità. Io parlo di sudditi cristiani, poichè per gl' infedeli non evvi controversia alcuna anche presso i più temaci propugnatori della ecclesiastica potestà. Il quarto grado di computazione civile è impedimento per Teodosio. Per Costanzo e Teodosio il Giovane l'affinità *ex copula licita et illicita*. L'imperatore Gregorio II con altra legge attua lo stabilito da Teodosio. La inibizione del terzo e quarto grado di computazione civile deveasi a Pipino (siamo all'VIII secolo.) Il pontefice Niccolò I manda i Bulgar *ad venerandas humanas leges* di Giustiniano nelle istruzioni che loro dà in proposito. Alessandro Severo stabilisce pria, e Giustiniano nella Novella 134 consacra l'impedimento *ex crimine: neque matrimonium valere jubemus*. Dell'impedimento della disparità di culto siamo debitori a Costanzo Valentiniano e Valente Teodosio ed Arcadio giusta il Codice Teodosiano. Ognuno conosce quanto influisse alla osservanza dei canoni, che punivano *sola sacerdotis omissione* i costituiti *in sacris* dai diaconi, in sopra i quali menassero moglie l'imperatore Giustiniano con aggiugnere la nullità del matrimonio, l'incapacità de' figli a succedere, o a ricevere donazioni dai genitori. Questo stesso imperatore unisce l'autorità sua a quella degli antecessori Costanzo, Teodosio, Arcadio, Costante, ed a quella de' tanto tra loro distanti di secoli Costantino e Carlo Magno a stabilire gli impedimenti di voto, di pubblica onestà, di ratto. La stessa clandestinità era stata dall'imperatore Leone dichiarata impedimento efficace per la nullità del matrimonio (in alcuni termini) pria della formale disposizione del Concilio di Trento: *adeo ut si quis citra hanc benedictionem matrimonium inerat, matrimonii jure potiri nolumus*. È noto e conto più di quello che debba richiamarsi alla memoria l'editto del 1006 di Errigo IV uniforme alle disposizioni di Errigo III ed al disposto sin da tempi di Carlo il Calvo e di Niccolò I per la nullità de' matrimoni nascente in Francia o dalla omissione delle precedenti denuncie al popolo, o dalla mancanza del consenso de' genitori pe' figli che non ave-

sero raggiunto l'anno trentesimo di loro età. Siavi stato o no in ciò il consenso della Chiesa o espresso o tacito, o presunto, non è luogo di vederlo. Solamente non voglio omettere di ricordare a coloro, che volessero valersi dell'autorità di S. Tommaso, che questo scrittore è di molto anteriore al Concilio di Trento.

Da più secoli però questo potere consentendolo i principi ed ogni altra potestà secolare, senza contrasto ognun confessa che sia passato esclusivamente alla Chiesa, la quale ora aggiunse altri impedimenti, ora modificòne altri, ora abrogò, ora derogovvi, e pronunziò sulla validità e nullità de' matrimoni asserendosi e facendosi riconoscere per una società che ha leggi e magistrati. Potrebbe oggi rivendicare la potestà governativa questo suo diritto? E ciò riformando, aggiungendo, sottraendo sugli stabilimenti della legge canonica? Quantunque pel rispetto al Tridentino dovuto non intendesse avocare dalla potestà ecclesiastica l'apportare impedimenti dirimenti al matrimonio nel senso che essa credesse adottare, uniformi alla sua disciplina cui di buon grado si soggettassero i credenti fedeli alla Chiesa cattolica apostolica romana?

Io (tanto più, che parmi ciò non si pretenda, almeno in tale estensione) trovandomi a fronte di una assemblea nella quale siedono i giureconsulti più eminenti temerei di profferire un motto, dal quale apparisse che invada l'altrui terreno. Lascio ai giudici competenti il pronunziare una decisione, che l'alto sapere e la delicata coscienza loro saprà troppo bene emettere.

Per gli impedimenti poi che vengono dalla legge canonica o disciplinare e dogmatica, tralascio quei che sono comuni colla legge civile, perchè di diritto naturale, sia primario, sia secondario, come dicesi nelle scuole, l'errore nella persona, la violenza assoluta, la cognazione nel primo grado di linea retta, la fisica impotenza: e per noi che recisamente rigettiamo il divorzio, l'unione coniugale, e dirò che gli impedimenti canonici, disciplinari tendono a rendere nullo il contratto, e per conseguenza il sacramento; ove fosse l'atto coordinato a ricevere anche il sacramento, i canonici dogmatici rendono nullo il sacramento ma non il contratto per la fatta distinzione già fatta del principale e dell'accessorio.

Queste verità rimanendo inconcusse, vediamo di qua merito sia la novità che l'art. 103 cerca introdurre.

Ma pria di passare oltre bramerei che si procuri che vengano le basse popolazioni al possibile nella vera idea della benedizione delle nozze istruite, perchè parmi vedere questa nozione molto abusata a formar confusione nelle menti.

Essa, come conoscete bene, onorevoli Signori, nel suo vero senso è il rito solenne istituito dalla Chiesa, che si esegue colla celebrazione della Messa, *ad hoc* dalla Chiesa composta. In essa sia il sacerdote, sia il parroco o altri, può o no esser il ministro del sacramento, se ha luogo il sacramento, secondo le opinioni innanzi messe. Ma questo rito è tanto nella massima parte

delle provincie italiane raro, che può dirsi obbliato. E non saprei, quanti fra voi, onorevoli Senatori, lo abbiano praticato. Desuetudine che libera anche dalla colpa leggiera appostavi da teologi e moralisti.

Quello che si è in uso comunemente presso noi è la presentazione, che di sè fanno nella Chiesa i contraenti al proprio parroco, giusta il prescritto dal Concilio di Trento. E ciò colla distinzione ancora, che possa o no essere il parroco il ministro del sacramento, se ha luogo il sacramento.

In ognuno de' due anzidetti casi, mancando il parroco che sia presente il matrimonio è clandestino, nullo nei luoghi, ove fu ricevuto per questa parte il Tridentino; valido ove non fu ricevuto. Ne quali luoghi niente osta che si vada nella Chiesa ma non si esige che il sacerdote del rito sia il parroco. Sempre colle stesse diversità di opinioni, che possa o no essere il sacerdote il ministro, che possano esserlo i contraenti. Che possa ricevervi il sacramento, che possa non ricevervi, secondo i casi; e rimanere il matrimonio a contratto; che pur santo nodo è riconosciuto e salutato dalla Chiesa cattolica apostolica romana. Per tali dottrine non è d'uopo che si consultino le collezioni di leggi. Coloro tra il minuto popolo, che vogliono intenderle, il potranno facilmente da chi abbia letto il messale ed il rituale romano colle prime notizie di teologia morale.... Ma troppo lacrimevol cosa, onorevoli Senatori, si è che dopo diciannove secoli di applicazione del sangue di un Dio umanato per l'amministrazione fatta dei sacramenti, i seguaci della cattolica fede, perchè mancanti per la maggior parte di dovuta istruzione, si abbiano in forza di una legge civile a trascinare, dirò, come vittime benedate all'ara senza essere persuasi abbastanza dell'efficacia del sacramento del matrimonio, cui devono fare da se stessi l'oggetto principale nella santa unione coniugale. Nol dice abbastanza il negletto rito augusto col quale vorrebbe la Chiesa sia conferito il sacramento? Io mi attendo la risposta: *Vos vos consulentes*.... Ed accetto con rassegnazione il dovuto rimprovero.

In alcune provincie del Regno i contraenti ricevono ora il valore sacramentale o religioso e civile col solo prescritto dal Concilio di Trento, e per essi cessa l'effetto civile che verrebbe prodotto dall'atto separato civile. In altre, presso le quali era in vigore l'atto civile soffrono i contraenti in ciò cambiamento; che dove gli effetti civili non si godevano, se non espletato l'atto canonico dopo il civile, oggi li godano appena espletato l'atto civile. E gli uni e gli altri solennizzerebbero l'atto civile indipendente dall'atto canonico coi rispettivi effetti indipendenti gli uni dagli altri. Nelle provincie, dove è stato ritenuto l'atto civile dopo l'abolizione del Codice francese, la condizione sospensiva dell'atto canonico fu il parto d'ingegno di giureconsulti saggissimi: poichè siccome nel Codice francese erano compresi non meno l'atto civile del matrimonio con efficacia civile, che il divorzio, le masse erano scandalizzate dal vedere distrutto tutto l'edifizio religioso nel matrimonio, e per esse

malgrado la sola abolizione del divorzio, non credevano che sarebbero mai state richiamate a conoscere nella legge la parte religiosa implicita. Ma oggi che il divorzio *quoad vinculum* è così potentemente eliminato, minore degli altri ricevo l'impressione di ciò, che a menti le quali hanno la coscienza di essere attaccate alla loro religione, può non altro sembrare che un *κερως κεραιρον*. Tanto più che per la rappresaglia alla quale si ricorreva con buona punizione al parroco, che assistesse al matrimonio non espletati gli atti civili, già si manifestava da quale spirito venisse informato il legislatore in ordine agli atti civili. Ma coloro che atti civili non conoscevano per nulla, si vedono oggi balestrati dal loro centro, tuttoché non si accenni a divorzio. Bisogna che vengano assicurati del rispetto che si ha per la religione de' padri loro: e molti sono gli euremi per riuscirvi. La stessa legge evangelica fu promulgata ed abbracciata con un sistema di persuasione: *Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt*. Ma credo, che non ultimo argomento debba esser quello dello stato oggi eccezionale in faccia a tutte quasi le nazioni cattoliche nel quale non sarà parmi possibile a lungo rimanere.

Se dunque il contenuto nell'art. 103 si considera in astratto, veggio bene, che niente contenga di irreligioso: anzi pare sia fatto a posta per rispettare il primo articolo dello Statuto, evitandosi gl' inconvenienti, cui produce la tolleranza degli altri culti, ai quali l'onorevole signor Ministro autore dell' articolo 103 non era contento del modo come erasi provveduto colla circolare ministeriale del 3 giugno 1863, la quale estendeva l' obbligazione di adempiere al culto religioso anche ai dissidenti dalla cattolica credenza, astringendoli ad atti di culto ingiuriosi alla religione sola dello Stato.

Ma sarà questo provvedimento immune da non imbastarsi in qualche scoglio?

Il matrimonio meramente civile produce effetti meramente civili per se stesso.

Quella prole, che a godere gli effetti civili, non avrà d'altro bisogno, in un paese dove la sola religione dello Stato farà aver bisogno talora di riconoscere gli effetti canonici, si troverà imbarazzata, ove i genitori non avessero celebrato eziandio il matrimonio canonico. La dispensa può essere negata, se la disposizione della legge investe il contrario desiderio dell'autorità che deve impartirla. Ma qui non voglio aspettarmi la risposta *fili per patrem acquirunt, per patrem amittunt*. Senza il responso di un giureconsulto, questo assioma ognun risente, che da seimila anni cammina diritto anche consentienti i moralisti teologi.

Di coloro che sono vincolati dal celibato poi, o che non avessero, sebbene con pubblico rammarico, dato in modo formale il nome ad una confessione, che annette il matrimonio malgrado la classe cui si appartengono, saranno dall'uffiziale civile ricevute le dichiarazioni? lo vieta la legge? E l'atto religioso potrà essere rilasciato alla loro coscienza? E permesso loro udire il ministro della Chiesa cattolica? Ma evvi il freno

dei canoni, perchè ciò avvenga. Ma ove avvenisse?... Ma evvi la testuale disposizione del codice penale. Ma converrà al vescovo istituirne l'azione contro un ecclesiastico? Quale mostruosità! Ecco dunque la necessità di fissar bene i principii, e tirar meglio le conseguenze della troppo vaga espressione di libera Chiesa in libero Stato. Ciochè parmi sia debito del potere esecutivo. Infine per quei cattolici, che sgraziatamente aberrando, abusassero della disposizione della legge, e declinassero l'atto religioso, ritengo bene, che ove appartengono a classe educata, *quibus generoso incoctum est pectus honesto*, essi non reggeranno al rimorso di loro coscienza e a qualunque dispendio, anche dovendo provocare dispense pei gradi canonicamente proibiti, apporrebbero alla piaga il rimedio rimarginatore. Ma il soffio di quel vento, che viene dai nemici della costituzione del Regno Italico, avvolgerà ben altrimenti le menti di coloro, cui manca sentimento generoso, educazione, cognizioni e mezzi soprattutto, e questi se ora persuasi della indissolubilità del nodo coniugale, talvolta anelano al momento di svincolarsi dalle famiglie, di che non saranno capaci, ove sieno persuasi di essere sfrenati dalla validità del matrimonio? I doveri coniugali sono di per se stessi delicati e gravissimi, la virtù di coloro che *cantant vacui coram latronem*, deve essere più robusta dell'ordinaria; la perfidia od anche ignoranza altrui può ridurre l'unione loro a quella del gallo e della vipera. Se verrà guadagnato uno dei due comincerassi dalla negazione del debito coniugale nello stretto senso preso, nè vi è legge umana, che possa in ciò interloquire; se sono amendue potressi anche giugnere a ciò, che fingendo essi una separazione di buon accordo, godendo gli effetti civili del matrimonio civile ne celebrino ciascuno un altro ecclesiastico, ove ciò loro riuscisse, e si volesse farli in ciò riuscite, specialmente ove prole non fosse intervenuta. Non mi conviene manifestare su quali dati io ciò asserisca in una pubblica assemblea. Stabiliamo ripeto meglio i principii, tiriamo precise le conseguenze sulla massima di libera Chiesa in libero Stato. E tutt'altro seguirà spontaneo. Ho inteso ancor dirmi: Niuna legge civile obbliga alla ricezione del Battesimo specialmente ove non vi sia l'uso degli atti civili; che ivi potrebbe dirsi implicita. E pure mentre si proibiva amministrare il Battesimo pria che fossesi adempito all'atto di nascita presso lo stato civile, chi mai non correva a far seguire la prole con questo santo sacramento? Ed io non esito a rispondere, che vi sono circostanze, le quali non rendono la condizione eguale per l'uno e per l'altro sacramento. Dico di più, che non esclusi gli altri spedienti, ai quali si avesse ricorso nel nostro caso per quietar le coscienze, io sarei lieto, che a togliere ogni pretesto per chi volesse negligerare il sacro rito del matrimonio, ove la legge venisse adottata senza emendamento, ed anche per chi dovesse tornare in pace colla sua coscienza per condotta unione che neppur sia matrimonio; si provvedesse altrimenti agli interessi dei parrochi, e si facesse che le curie potessero procedere

gratuitamente, quando credessero procedere nei matrimoni. Ed infine il vescovo fosse messo nel caso di potersi addossare il dovere, che, nelle circostanze le quali tanto richieggono, faccia che sien tolti di mezzo canonicamente gli ostacoli, spiegando tutta la prudenza e carità che si addice al suo ministero senza aggravarsi le parti interessate. I soli maligni e perversi allora, che pur senza il matrimonio civile; pur havvene di tal classe, si sottrarrebbero al disimpegno di presentarsi alla Chiesa, ciocchè vale meglio del presentarvisi a celebrare un atto religioso, ed a ricevere il sacramento col sacrilegio e cogli effetti del sacrilegio, quando esso abbia luogo.

Del rimanente io mettendo da banda e giuristi e canonisti e teologi e storici e antiquarii, veggio la cosa sotto un aspetto, nel quale credo sia forza convenire, salvo che coloro i quali hanno a cuore la quiete delle coscienze, che si è pure quiete pubblica, ne abbiano ad istruire continuamente le classi malamente informate: dico adunque: Il cittadino il quale conscio, e persuaso che un impedimento dirimente per parte de' canoni renda inefficace il suo consenso al matrimonio, pure va a solennizzarlo innanzi all'uffiziale civile, coll'agire contro la sua coscienza dà il consenso libero? E la libertà mancando al consenso, dato anche, che il valore del contratto e non più si esigesse nel matrimonio celebrerà il contratto; ovvero non acquisterà altro diritto che a meri effetti civili del matrimonio?

Il cittadino poi il quale per ignoranza affettata credesse, che colla disposizione dell'articolo 103 il legislatore invadendo le attribuzioni della Chiesa cattolica, cui esso appartiene, lo abbia esonerato da riconoscere gl'impedimenti al matrimonio da' canoni apposti, deve trovare suffragio nella sua affettata ignoranza? Nell'uno e nell'altro caso è colpevole il legislatore o il cittadino? In fatto di pregiudizio il tacere è una affermazione? Non vediamo dunque apertamente, che nel matrimonio civile il legislatore non può intendere di estendere la sua influenza, che sull'atto esteriore civile, e sugli effetti civili, che ne derivano? Ciocchè accade ogni giorno anche in faccia alla Chiesa, quando in ordine agli impedimenti dirimenti, o uno o ambo i contraenti sieno in mala fede; salvo ad attendere ad altre circostanze nella specie canonica.

La dichiarazione adunque che valga interpretazione autentica, per la quale il legislatore cattolico assicuri, che promulgando leggi pe' cattolici (questa è la religione dello Stato) sia persuaso nell'applicazione non doversi altrimenti intendere, che nel senso cattolico, questo parmi un modo adeguato per la rimozione delle difficoltà.

Come ciò possa aver luogo in un modo efficace, non mi arrogo tanto senno da dirlo io, quando l'onorevole assemblea del Senato può saggiamente formarne le tracce, quando più che mai il Governo del re può senza dubbio gloriosamente riempirle.

Cesso di esser molesto alla veneranda assemblea con pregare fervidamente ciascuno degli onorevoli Senatori di un favore, che come confesso sia nell'interesse del mio amor proprio (per quanto la religione mi fa lecito averne) così parmi sia anche nel pubblico interesse. Che imbattendosi cioè in persone non soddisfatte delle notizie da me date ed esposte, assicurino aver io risparmiato di recare autorità, per risparmiare di recar noia alla ragguardevole udienza, ma che sono sempre pronto a dare in ogni ora, in ogni tempo, ed a voce, ed in iscritto i chiarimenti di che fossi richiesto.

Senatore Mameli. Domando la parola per parlare poi a mio turno.

Presidente. La parola è per turno d'iscrizione al signor Senatore Ghiglini.

Senatore Ghiglini. Signori Senatori! Giov. Domenico Romagnosi, pubblicista di grandissimo valore, come a tutti è noto, insegnava che le leggi debbono essere fatte quando ce n'è bisogno, conforme all'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno.

Io con questi precetti nella mente presi ad esaminare il Codice civile che è una di quelle leggi, alla cui pubblicazione il Governo vorrebbe che noi acconsentissimo; e mi fermai specialmente col pensiero sul titolo V del I. libro.

Compiuto il mio esame, domandai a me stesso: tutte queste disposizioni riguardanti il matrimonio sono esse conformi agli insegnamenti del pubblicista piacentino?

A me è paruto cosa evidente che no; quindi son di parere non doversi permettere da noi che abbiano vigore di legge.

Vogliate contentarvi, o signori Senatori, che io vi esponga le ragioni alle quali si appoggia il mio avviso: per cosa di più grave importanza non potrei domandarvi che abbiate la pazienza d'ascoltarmi.

La Società coniugale produce effetti che certamente debbono essere regolati dal legislatore. Questa è una verità ammessa anche da coloro i quali inclinano a restringere il più possibile lo ingerimento della potestà laicale nelle cose appartenenti al matrimonio.

Ma io vado più oltre, e mi accosto a coloro che pensano essere richiesto al fine prossimo della società civile che il legislatore, non solo regoli in ordine ad esso fine gli effetti del matrimonio i quali dipendono dalla legge, ma che non attribuisca tali effetti alle unioni contratte inonta alle disposizioni legali. E se taluno di animo troppo meticoloso fosse per pigliare scandalo dalla mia opinione, apra i libri di S. Tommaso e vi troverà questa sentenza.

« Personae illegitimae ad contrahendum ex eo dicuntur quod sunt contra legem qua matrimonium statuitur. Matrimonium iumentem in quantum est in officio naturae statuitur lege naturali; in quantum est sacramentum statuitur jure divino; in quantum est in officio communitatis statuitur lege civili. Et ideo ex utraque dictarum legum aliqua persona potest effici ad contrahendum illegitima. » Dalle quali parole del santo

Dottore incontrastabilmente si raccoglie, che compete al legislatore il diritto di stabilire le condizioni cui debbono soddisfare i contraenti, per essere capaci di contrarre un matrimonio valido in cospetto della legge. Nè mi do alcun pensiero del dubbio se il legislatore bene userebbe la sua autorità, ponendo impedimenti dei quali non è menzione nella legge canonica: che anzi ne farebbe un uso del tutto rispondente al fine per cui gli fu data, quando gli impedimenti posti da lui fossero giovevoli agli individui, alle famiglie e alla società. Imperocchè per il bene dei credenti la legge ecclesiastica non proibisce forse certe cose che sono permesse dalla legge divina? Quindi io domanderò con un dottissimo teologo il quale ebbe l'onore di assistere al Concilio di Trento:

Quod ecclesiasticae leges non prohibent (si noti che parlava appunto del matrimonio) *cur saeculares prohibere non poterunt, sicut quod non prohibet ius divinum prohibent ecclesiasticae?* Certo è che il legislatore trapasserebbe i limiti della sua competenza, se proibisse ciò che la Chiesa comanda, o comandasse ciò che dalla Chiesa è proibito; ma fuori di questi due casi egli può, anzi debbe fare tutte le provvisoni giudicate da lui meglio convenienti agli interessi che ha obbligo di tutelare.

A contendergli queste facoltà non vi ha argomento che regga; ed infatti quel sapientissimo papa che fu Benedetto XIV, nella sua opera sopra la sinodo diocessana non aveva che dire contro la risposta data al clero francese dai commissarii di Luigi XIII, il quale, ad imitazione di Enrico III, aveva fatto un decreto per invalidare i matrimoni dei figli di famiglia, cui mancasse il consentimento dei genitori.

Eppure quella risposta evidentemente affermava il diritto spettante al principe di promulgare decreti che diano di nullità ai matrimoni quanto agli effetti civili.

Io adunque non muoverò lagnanze contro il nuovo codice, perchè sono in esso impedimenti che non trovò nelle leggi canoniche. Ma vi ha un punto in cui dissenso dal Governo, ed è che io non credo compete a noi il diritto di stabilire impedimenti che dirimano il matrimonio quanto al vincolo. Perocchè un impedimento non può aver total forza dirimente, se non dalla legge in virtù della quale il vincolo viene stretto. Ma io non penso che sia lecito a noi di consacrarne il matrimonio, e di ridurlo ad un semplice contratto da celebrarsi davanti ad un ufficiale dello Stato con l'assistenza di due testimoni.

E la mia opinione si fonda su questo, che le leggi debbono essere accomodate alle condizioni di fatto in cui si trovano i cittadini, perchè, secondo le diversità di tali condizioni, diversificano le norme cui conviene che si attenga il legislatore.

Ora è un fatto inegabile che la più parte degli italiani sono cattolici. È similmente una verità di fatto che la religione cattolica prescrive il rito, secondo il quale si hanno da celebrare le nozze. Quindi, se noi

istituissimo una forma di matrimonio puramente civile, che ne verrebbe? Questo evidentemente che ciascun cittadino cattolico sarebbe libero di contrarre due matrimoni; uno religioso, e l'altro legale: il primo tenuto invalido dallo Stato, e l'altro dalla Chiesa: donde una sorgente di guai sommamente deplorabili. Mi si opporrà che il sistema cui mi dichiaro avversario fu approvato dai primi giureconsulti di una delle prime nazioni del mondo. Ma conviene ricordarsi che il matrimonio civile fu istituito colla legge del 20 settembre 1792, mentre già rumoreggiava, già mandava fumo il vulcano che poco appresso vomitò sulla Francia la Convenzione e il Terrore con tutti gli innumerabili delitti, con tutte le enormezze sacrileghe, onde per sempre andrà macchiata la storia di quell'illustre nazione. È da notare eziandio che, quando fu discusso il Codice civile, Napoleone Bonaparte, primo console, aveva bensì riconciliata la Francia colla Santa Sede mediante un concordato, e riaperti i templi al culto cattolico; ma nondimeno in tutte le classi sociali maggioreggiavano ancora assai numerosi e potenti coloro che non si erano vergognati d'insudiciare le ginocchia prostrandosi davanti alla dea Ragione; i quali ostinati nella loro empietà, non volevano sapere nè di riti religiosi nè di sacerdoti. Perciò in quel tempo il matrimonio civile era in Francia una necessità politica. Ma simile necessità esiste forse nel nostro paese?

Io dico di no; perchè anzi noi ci troviamo in una condizione di cose al tutto contraria. Ed invero mutarono anche noi la forma del nostro reggimento, ma pigliando una via del tutto opposta a quella in cui camminarono alla capestrata i novatori francesi.

E questa via ce l'additarono due uomini grandi, che sono Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, ai quali poi si aggiunse Massimo D'Azeglio.

Egliino ci insegnarono che con l'opera delle sette l'Italia non sarebbe mai stata redenta; ci fecero persuasi che la religione cattolica non è punto contraria agli ordini liberi: anzi il Gioberti sostenne con saldisimi argomenti che l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, pietra angolare della società moderna, non ha una prova irrepugnabile fuorchè nell'Evangeliio.

Noi accogliamo con docilità questi ammaestramenti; e mediante dimostrazioni d'ogni maniera dichiarammo di voler comprendere in un solo amore la religione dei nostri padri e la libertà. Ond'è che avemmo con noi Carlo Alberto, il quale altrimenti sarebbe stato contro di noi. Seggono in questo recinto uomini onorandi i quali erano consiglieri di quel magnanimo Principe quando deliberò di promulgare lo Statuto. Si alzino pure a smentirmi, se io non dico il vero affermando che egli non avrebbe mai presa simile deliberazione, e piuttosto sarebbe ito incontro a qualunque sinistro evento, quando gli fosse entrato nell'animo il timore che i suoi popoli avrebbero usato la podestà legislativa a danno dei loro interessi religiosi. Ma egli, sidente in

« noi come padre nei figli, credette di porre questi interessi abbastanza in sicuro, garantendoli nello Statuto con ispeciali disposizioni. Scrisse perciò nel 1. articolo la religione cattolica essere la sola religione dello Stato. Di poi, per ovviare i conflitti tra la Santa Sede, e le novelle podestà create dallo Statuto, riservò al Re col'art. 18 l'esercizio dei diritti spettanti al potere civile nelle materie beneficiarie, e in riguardo delle provvisori venienti dall'esterno. Da ultimo, a preservare la purezza della fede dai pericoli della libera stampa, attribuì al vescovi nell'art. 28 il diritto di censura preventiva sopra le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere. Dunque, essendo le cose in questa maniera, chi non vede che l'istituzione del matrimonio civile, non solo non è conforme al nostro bisogno, ma che anzi stanno contro di essa considerazioni molto gravi? Del cui numero ce ne ha una la quale basterebbe di per sè sola, ed è che vi si oppone lo Statuto il quale, dichiarando la religione cattolica unica religione dello Stato, ne confessa la verità; quindi mette fuori del nostro diritto pubblico l'indifferentismo religioso, e la conseguente separazione della Chiesa dallo Stato, intesa nel senso che lo Stato possa far leggi contrarie ai precetti di quella religione cui è legato da un vincolo costituzionale.

So che a tutti non fa comodo d'interpretare lo Statuto in questo modo, so essere opinione di taluni che religione dello Stato non significa se non religione della maggioranza; ma io contro a questa opinione ho argomenti ed autorità di molto peso. Nondimeno, per non fare un discorso soverchiamente prolisso, citerò soltanto alcune osservazioni dell'abate Rosmini. Aveva egli mente capace di frugare nell'intimo di una disposizione statutaria, e di vederne la vera significazione? Nessuno vorrà negare, che fosse dotato di una straordinaria intelligenza cui aguzzò di continuo esercitandola nelle più ardue speculazioni. Ebbene; queste sono parole del celebre filosofo roveretano:

« Quando una legislazione proclama il principio di una religione dello Stato, egli è quanto riconoscere quella religione per l'unica vera; allora il Governo è obbligato di mostrarsi persuaso della verità di questa religione in tutte le sue nuove leggi, ed in tutte le sue disposizioni. E più sotto prosegue a dire: « Non sarebbe egli assurdo l'immaginare che il legislatore col dichiarare la cattolica religione dello Stato avesse voluto fare una cosa del tutto inutile? O dovesse rimanersene del tutto sterile una legge che, per il posto che occupa nella costituzione, comparisce siccome il primo fondamento dello Stato.

In favore della quale dottrina egli citava una sentenza pronunciata dalla Corte di Parigi il 27 dicembre 1828 che, nella esposizione dei motivi ragionava così:

« Attendu que c'est dans cet état qu'est intervenue la Charte constitutionnelle, donnée par le Roi à ses peuples, qui dispense (art. 6) que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État; qu'une

pareille disposition ne peut être stérile et sans effet; que la conséquence la plus naturelle et la plus immédiate de cette disposition est que l'auteur du pacte fondamental des Français qui a voulu assurer à tous les cultes, et plus encore au culte catholique, qu'il proclamait la religion de l'État, appui et protection, n'a pu vouloir qu'un des principes essentiels de cette religion fût violé publiquement. »

E a tali considerazioni si accorda la parte dispositiva come si legge nel Sirey, tom. 29.

Ma voglio largheggiare co' miei avversarii. Sia pure che religione dello Stato non significhi se non religione della maggioranza: forse che in questa supposizione avrebbero vieta la causa? io direi di no: che anzi dall'interpretazione cui danno al primo articolo dello Statuto, io credo di poter ricavare contro di loro uno di quegli argomenti che nelle scuole sono chiamati *ad hominem*. Ed in vero, se la maggioranza degli italiani è cattolica, se dove esiste libertà politica, cioè dove la nazione esercita il potere legislativo per mezzo de' suoi rappresentanti, le leggi debbono esser fatte in modo conforme alle opinioni della maggioranza. come potremmo noi dichiarare con una legge valido per tutti il matrimonio civile, mentre la maggioranza nazionale crede invalido fra cattolici qualunque matrimonio, che non sia celebrato secondo le prescrizioni del concilio tridentino? Ognuno vede che non si fatto procedere noi verremmo a falsare i risultati del governo rappresentativo, talmente invertendoli, che riuscirebbero contrarii al fine per cui questo governo esiste; quindi esisterebbe in nome, ma realmente non sarebbe se non la maschera del dispotismo parlamentare. Egli è adunque manifesto che, anche ammettendo non contenere il primo articolo dello Statuto, se non l'espressione storica del fatto che la maggioranza degli italiani è cattolica, questo fatto registrato nello Statuto, in forza de' principii che sono la base del sistema rappresentativo, diventa il titolo di un diritto, da cui nasce in noi il dovere di non istituire una forma di matrimonio che non può essere riconosciuto valido dalla maggioranza de' nostri concittadini, senza contraffare alla propria fede.

Non voglio pretermettere un'altra interpretazione della quale si fanno schermo i fautori del matrimonio civile. Essi dicono che lo Statuto non ha fatto se non determinare il rito secondo il quale hanno da celebrarsi le feste religiose dello Stato.

Ma io rispondo che la parola religione esprime una idea, la quale comprende tanto il culto interno quanto il culto esterno; perchè, se la fede senza le opere è morta, le opere senza la fede sono bruttissima ipocrisia. Perciò noi faremmo un'imperdonabile ingiuria all'Autore dello Statuto supponendo che egli abbia inteso parlare di atti esteriori, scompagnati dall'interna fede; quasi avesse in mente di prescrivere soltanto un culto ufficiale come argomento di governo. Onde è che io questa interpretazione dello Statuto adgnosamente la respingo; e sono certo che voi tutti meco la respingete;

perchè a voi tutti, non meno che a me, il nome di Re Carlo Alberto è caro e venerando.

La più leale, la più ragionevole interpretazione del primo articolo dello Statuto ci vieta pertanto di ornare i compilatori del Codice francese in ciò che concerne il matrimonio. Questa illazione non piacerà certamente a coloro i quali sostengono la consacrazione del matrimonio essere un'esigenza dell'odierno incivilimento, siccome quella che del tutto si accorda colla filosofia del diritto. Ma cotesta dottrina è erronea; e tale apparisce a chiunque si faccia a meditarla senza studio di parte. Diceva Dante che ogni erba si conosce per lo seme; onde, a provarvi che il mio giudizio non erra, vi porrò dinanzi le tristissime conseguenze che derivarono in Francia dal matrimonio ridotto a semplice contrattazione.

Comincerò rammentandovi lo scioglimento del matrimonio a cagione della morte civile. Contro questa conseguenza disumana immorale del matrimonio sconsecrato parlò il primo Console; e le sue memorabili parole si leggono negli atti dell'adunanza del consiglio di Stato sotto la data del 16 termidoro anno 9. Ma il primo Console parlò invano; e lo scioglimento del matrimonio per la morte civile ebbe l'approvazione del consiglio di Stato in un'altra tornata dopo vivissime discussioni. Nè doveva essere altrimenti; perchè, senza cadere in un palpabile errore di logica, non si poteva far sopravvivere il matrimonio civile ai diritti civili annullati dalla morte civile.

Vi accennerò poi il divorzio, altro portato legittimo del matrimonio secolarizzato. Quale semenza di mali sia la facoltà data ai coniugati di sciogliere la loro unione col mutuo consenso, non accade che vi dimostri. Ma d'altra parte non esigere la consacrazione religiosa del matrimonio e non permettere il divorzio, volere l'indissolubilità e non volerne le cagioni sarebbe stato un assurdo manifesto. Quindi il divorzio fu ammesso nel Codice francese; ed i mariti e le mogli, cui le dolcezze della prima unione non tornavano più gradite, poterono soddisfare alla libidine di nuove nozze.

Toccherò da ultimo il matrimonio degli ecclesiastici. Dopo la legge del 1792 si erano veduti dei sacerdoti i quali cantavano l'ufficio allato alle mogli, sedute insieme con loro nel santuario. Ed altri sacerdoti svergognatissimi avevano assistito, insieme con le loro donne sposate civilmente, a quelle mostruose imitazioni delle feste cattoliche durante le quali, per deridere col più possibile di empietà la celebrazione dei misteri divini, si dava bere entro vasi sacri ad astini vestiti di abiti pontificali.

Ma la memoria di siffatte abominazioni a nulla giovò; e così doveva essere: perchè, quando il legislatore non si dà per inteso che esistano credenze religiose, quando non vede se non cittadini, con qual diritto può vietare agli ecclesiastici di ammogliarsi? Era naturale adunque che gli ordini maggiori non fossero annoverati tra gli impedimenti del Codice francese; e che coloro i quali

li avevano ricevuti fossero pari a tutti gli altri cittadini quanto alla libertà di prender moglie.

Ma il divorzio ed il matrimonio dei sacerdoti non sono più permessi in Francia. Il primo fu abolito con una disposizione legislativa nel 1816; all'altro, dopo varie oscillazioni, si dichiarò contraria la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ma a qual prezzo la morale fu salva da gravissime offese? Per fare le cose a modo sarebbe stato conveniente di troncargli il male dalla radice, e di rigettare il principio, non volendone le conseguenze. Ma una completa riforma della legge sul matrimonio avrebbe irritato troppo vivamente i nemici del cattolicesimo, e dato loro un pretesto per agitare le moltitudini con lo spauracchio del ritorno al passato; onde, a non incorrere in questo danno, fu preso il partito di salvare la morale sacrificando la logica. Il quale sacrificio io certo non voglio biasimare; ma esso è indubitabilmente una riprova che il matrimonio civile, anziché un avanzamento nel cammino della civiltà, si ha da giudicare un lamentabile regresso. Perchè la civiltà vera non comporta provvedimenti, nè che offendano la morale, nè che siano contrarii alle regole del giudicare dirittamente: laddove è chiaro che il legislatore, istituendo il matrimonio civile, non può evitare il primo dei sopradetti scogli senza rompere all'altro. Questa verità è dimostrata da ciò che accadde in Francia; ed avrebbe eziandio piena conferma in Italia, se noi liberziassimo il Governo di pubblicare intero il nuovo Codice.

Ed infatti, quanto alla celebrazione del matrimonio esso adotta il sistema francese; ma non ammette il divorzio. Fu stampato in una relazione, data da leggere a tutti noi, che il matrimonio è una grande istituzione, che è il fondamento della famiglia e della società; e che se per queste ragioni, se perchè altrimenti ne andrebbe il bene della prole, conviene che sia dichiarato indissolubile. Bellissime parole! Ma l'unione coniugale ha da esistere sì o no in forza di un semplice contratto? Non volendo mutar sistema, conviene rispondere di sì. Ma dunque perchè non potrà sciogliersi nè anche col mutuo consenso delle parti? D'onde trarrà la legge forza che basti per imprimere a questo contratto un carattere d'indissolubilità che non è proprio della sua essenza?

Si citò l'esempio dell'adozione. Ma, signori Senatori, l'adozione è una finzione legale da cui nasce che tra l'adottante e l'adottato esistono i rapporti di padre e figlio, i quali sono tenuti generalmente indissolubili in forza del diritto naturale. Ma non è da dire lo stesso del matrimonio. Ed infatti nella più parte delle legislazioni antiche e moderne noi troviamo il divorzio. Nè è vero che ad esso si opponga l'interesse dei terzi; perchè non parmi difficile il comprendere che a questo interesse meglio si provvede con altri espedienti, che con obbligare i mariti e le mogli a staro uniti, mentre ne' loro petti, anzichè vicendevoles amore, è odio ogni giorno crescente.

Ma ad ogni modo poi questa ragione non varrebbe

rispetto ai coniugati senza prole. Dunque senza essere illogici noi non potremmo sconsacrare il matrimonio, e non permettere in nessun caso il divorzio.

Quanto si è al matrimonio degli ecclesiastici, il nuovo Codice non dice nulla. Dunque, stando al noto assioma che ciascuno cittadino può fare ciò che dalla legge non gli è proibito, dobbiamo credere che gli ecclesiastici saranno liberi di ammogliarsi. Ma è egli possibile che realmente s'intenda di aprir l'adito fra di noi a questa nuova maniera d'insultare alla coscienza degli uomini onesti? A me pare che, se ciò fosse vero, prima di presentarci il Codice civile si sarebbe proposto a noi di abrogare l'art. 185 del Codice penale; perchè nessuno potrebbe più gravemente oltraggiare la religione dello Stato ed impudentemente scandalizzare il pubblico di quello che farebbe un prete colla moglie sotto il braccio. Ma d'altra parte, se non si vuole il matrimonio degli ecclesiastici, perchè non si è detto chiaro e tondo? S'intese forse di lasciare che la giurisprudenza italiana imitando la francese, vada via di ovviare siffatto scandalo? Ma noi abbiamo più Corti di cassazione. Perciò si accorderanno tutte nella medesima sentenza? Oppure si divideranno in opposti pareri? La risposta a queste domande è incerta. Ma intanto è certissimo che comunque vada la cosa, non potrà andare che male; perchè, o avremo in Italia il matrimonio degli ecclesiastici il quale risulti incompatibile alla Francia, oppure sarà impedito in tutto il Regno o in alcune parti di esso con un provvedimento contrario alla logica. Perciò, se coloro i quali hanno ricevuti gli ordini maggiori sono obbligati a vivere celibi, i laici cattolici cui è lecito di congiungersi in matrimonio, debbono contrarlo come comanda Iddio per mezzo della sua Chiesa. Quindi non si scorderà punto con la ragione che agli ecclesiastici sia vietato di offendere Iddio, e vengano lasciati liberi di offenderlo a tutto transito i laici.

Troppo lungi andrei a finire se a queste ragioni dovessi dare tutto lo svolgimento di cui sono capaci; ma le cose dette mi sembrano sufficienti a provare come le disposizioni del Codice francese intorno al matrimonio s'informano da un cattivo principio, il quale genera conseguenze ree che ne discendono a rigore di raziocinio. Quindi viene che sarebbe stato assai meglio introdurre nel nostro Codice un altro principio, di cui abbiamo esempi più o meno imitabili in alcuni Codici italiani. Il quale principio si appoggia all'autorità di un grandissimo pubblicista, che della scienza legislativa si conosceva più di Portalis, di Tronchet e di quanti altri difesero il Codice francese.

Il pubblicista di cui parlo è il barone di Montesquieu, che nella sua opera sopra lo spirito delle leggi ha nettamente determinato la competenza della religione e dello Stato in riguardo del matrimonio.

Piacciavi udire le sue stesse parole:

« Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu'il

était l'objet d'une bénédiction particulière, qui n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines grâces supérieures, tout cela est du ressort de la religion. Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître, tout cela regarde les lois civiles. »

Tale era la sentenza del grande Scrittore che ho nominato poco fa.

E veramente il matrimonio è una di quelle istituzioni davanti alle quali l'uomo di buona fede sente la propria insufficienza; ed è costretto a confessare che, se non esistesse Iddio, bisognerebbe inventarlo. Imperocchè non è possibile che l'unione coniugale raggiunga il suo scopo, non è possibile che sia fonte di bene alle famiglie ed alla società, se i coniugati non adempiono l'uno verso l'altro a doveri morali che solo Dio ha autorità d'imporre.

Sì, o signori Senatori, i congiunti in matrimonio, per vivere felici, hanno bisogno di essere virtuosi; ma la virtù può venire comandata, non già dalla legge umana, bensì dalla divina. La legge umana non vale se non ad imporre dei doveri giuridici; ma l'adempimento di questi doveri non basta alla felicità dei matrimoni.

Quindi, chiunque consideri la questione di cui si tratta libera da pregiudizi non può non iscioglierla contro la pretensione di coloro i quali credono che il legislatore, senza viziarne la natura, possa acquistare dal matrimonio l'elemento religioso, che di tale istituzione è complemento necessario, perchè raggiunga il suo fine.

Laonde avvicinandomi al termine del mio dire, io così ragiono: Se l'istituzione del matrimonio è talmente magna, che riesce imperfetta quando ad essa non pongano mano e cielo e terra, il legislatore terreno debba fare intiero il suo compito; chè altrimenti peccerebbe per difetto, ma conviene eziandio che si guardi dall'invadere le appartenenze di quelle autorità, che hanno il mandato di concorrere all'ordinamento del matrimonio in nome del cielo.

Nè ha da dar mente a coloro che vanno gridando: la sconsacrazione del matrimonio essere necessaria alla libertà di coscienza; poichè ciascun cittadino è libero della propria coscienza, quando tra le religioni esistenti nello Stato può scegliere quella che più gli piace; e contrarre matrimonio secondo il rito di quella religione che egli, valendosi della sua libertà, ha stimato di preferire alle altre. Che se poi vi ha chi domanda di essere abilitato a contrarre matrimonio in un modo opposto ai doveri che gli impone la propria fede, questi non vuol già la libertà di operare secondo coscienza, pretende per lo contrario di poter fare contro coscienza. Ma se nessuno ha da essere costretto colla forza all'adempimento dei propri doveri religiosi, non è men vero che a nessuno appartiene il diritto di pretendere dallo Stato che gli dia la facoltà e il mezzo di violarli

Mi si chiederà: quegli che non crede di dover praticare alcun rito religioso non dovrà dunque prender moglie? Costui, io rispondo, non può essere che un ateo, perchè « à moins de nier Dieu il faut que la pensée de Dieu intervienne dans une consecration comme celle du mariage. »

Queste parole sono della Baronessa non certo sospetta di soverchia ortodossia, la quale divenne famosa sotto il pseudonimo di George Sand. Ma un ateo ha egli dei diritti cui lo Stato debba soddisfare? Io rispondo recisamente che no: perchè l'ateo non può avere esistenza giuridica nel Regno d'Italia.

Lo Statuto non conosce se non cittadini che professano la religione cattolica, o quella delle religioni tollerate che più loro aggrada.

Entro questi limiti la libertà di coscienza è garantita dallo Statuto: oltre a questi limiti libertà di coscienza non esiste.

Credete voi, o signori Senatori, che, cui ne venisse voglia, competerebbe il diritto di essere legalmente riconosciuto idolatra?

Egli è certo che no; perchè lo Statuto vieta di estendere la tolleranza ad altre forme della libertà di coscienza, oltre a quelle che si estrinsecano nell'esercizio dei culti i quali si tolleravano quando fu pubblicato. Ma l'ateismo a detta di Montesquien, è peggiore dell'idolatria. Giudicate adunque se conviene che noi riconoschiamo legalmente gli atei, istituendo una forma di matrimonio apposta per loro.

Quale sarà ora la conclusione del mio discorso? Vi propongo io un disegno di disposizioni intorno al matrimonio le quali si accordino con gli insegnamenti del Romagnosi, cioè che sieno conformi all'indole del nostro bisogno?

No; perchè non avreste tempo di esaminarle; ma io vi farò una proposta la quale al presente mi sembra la più opportuna. Non ignoro che giurisperiti di chiara fama hanno approvato il Codice civile anche in quella parte che a me dispiace; ma non ignoro neanche un altro fatto rilevantissimo, ed è che l'alta magistratura dello Stato, interrogata dal Ministro Cassinis, si dichiarò ripugnante al matrimonio civile. Questo voto non vincola le nostre deliberazioni; ma è troppo autorevole perchè mi paia conveniente il non curarli fino al punto di prendere una deliberazione opposta ad esso, tenendo un modo che io credo contrario allo Statuto; ma che, alla men trista, è fuori dello Statuto. Imperocchè non è certamente nè nella lettera nè nello spirito dello Statuto che una grave questione come è questa di cui disputiamo venga sciolta con una legge che, senza alcuna emendazione, approvi tutto intero il Codice civile insieme con molte altre leggi. Dunque si promulghi pure, se si vuole il nuovo Codice; ma se ne tolga quella parte che riguarda il matrimonio. Di questa tratteremo nella prossima sessione.

Mi pare che la mia proposta sia ragionevole; e anzi crederei che ad essa dovrebbe acconciarsi anche il Go-

verno: poichè farebbe cosa contraria alla buona politica, insistendo nel domandare che sia decisa da uno di quei voti che si chiamano politici la gravissima questione del matrimonio, in cui sono implicati gli interessi della religione e della morale, che, si voglia o no, costituiscono i precipui fondamenti del consorzio civile.

La condanna di Daniele O'Connell assai più importava alla quiete dell'Inghilterra, che non importa al bene di Italia l'unificazione, fatta alcuni mesi più presto, delle disposizioni legislative concernenti il matrimonio. Eppure il Governo inglese volle assoluto il tenuto agitatore piuttosto che vederlo condannato mediante la derogazione ad un'usanza della Camera dei Lords.

Piaccia al Governo di ben meditare quest'esempio; gli piaccia di prenderlo per norma, e stia pur certo che, così operando, assai meglio che con fare altrimenti proverà agli strazieri che, se in Italia non è ancor morto il valore antico, nè anche è morto l'antico senno. (*Bravo, bene*)

Senatore Sauli. Domando di parlare.

Presidente. La parola spetta al Senatore De Gori.

Senatore Sauli. Egli è per fare una semplice osservazione.

Senatore De Gori. Cedo la parola all'onorevole Senatore Sauli.

Senatore Sauli. Ho chiesto la parola per rammentare al Senato, che quando la Costituzione si estendeva solamente alle antiche provincie, nelle prime radunanze del Senato fu proposta la legge per stabilire il matrimonio civile, ma venne respinta dal voto quasi unanime del Senato.

Voci. No, no.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Fu spesso uno dei caratteri distintivi delle discussioni di questa Camera la parsimonia nel campo delle teorie.

Le più importanti leggi essendo la esplicazione o l'applicazione di sommi principii di diritto o di economia che già formarono subietto dello studio e della meditazione di ognuno, trovano nelle più ardue questioni gli animi già convinti e deliberati, onde nei nostri lavori il criterio positivo prevale alla indagine speculativa, e meglio che di un Congresso di Dottori il Senato, mantiene l'indole di un Consesso di Legislatori che parlano a Legislatori.

Se fu sempre utile ed opportuno conservare questo carattere speciale ai nostri lavori, io credo lo sia maggiormente nella presente occasione, nella quale si tratta di argomento sul quale molto fu detto, e fu scritto, ma che nè la scienza, nè l'esperienza hanno risoluto ancora.

La stessa grave differenza di opinioni che si verifica fra noi, dimostra a mio avviso che risoluto non è.

Dalle alte teoriche affermazioni nelle quali sapientemente si trattennero i precedenti oratori, e dalle sottili e dottrinali disquisizioni nelle quali si aggirò il rispettabile preopinante che per il primo trattene oggi

la vostra attenzione, io intendo deviare completamente, sia perchè non mi sento valido a seguirgli su quel terreno, sia perchè intendo sfuggire alla risposta che potrebbe darmisi colla sentenza di *Pascal* essere, cioè, *inconcepibile come la stessa cosa possa essere considerata verità da un lato dei Pirenei ed errore dall'altro.*

A me sembra, che convenga sopra un fatto istituire e fondare il ragionamento.

Il matrimonio dichiarato semplicemente contratto civile non è, non può essere a mio avviso, considerato per anco come una conquista assicurata della civiltà.

Quando nell'ordine fisico o nell'ordine morale, una forza nuova, vapore, o idea, sorge ad illuminare e ad agevolare il cammino dell'umana perfettibilità, essa conquista con impeto irresistibile la società intera, colla rapidità del pensiero, essa fa il giro del mondo.

La libertà dei cambi, la libertà della stampa, il diritto d'associazione, il giudizio degli uomini probi, il pubblico suffragio, siccome espressione di verità in-pressa nella coscienza universale, sono istituzioni oramai non più contestabili, nè revocabili.

Non sembra a me essere ugualmente del matrimonio civile.

Questa istituzione fondamentale della società non trovasi ridotta a mero contratto, che nella Francia ed in alcuni paesi alla Francia limitrofi.

Inutile sarebbe ripetere quello che tutti sanno, cioè quando, come e perchè nello sconvolgimento precipitoso di molte idee, nella demolizione di molte tradizioni e costumanze fosse indispensabile, sapiente, opportuno consiglio costituire l'unione domestica in quel modo il più solenne che unicamente era possibile e in quel momento concesso.

Certo quel provvedimento fu accolto in Francia a restaurare, non a debilitare la pubblica moralità.

Introdotta nella legislazione e nel costume francese, non poteva, o prima o dopo, rimanere escluso presso quel popolo, che ha origine, lingua, e tutta la vita pubblica francese. Ma al di là di tutto ciò, che se non politicamente, etnograficamente è Francia, quale altro popolo ha ammesso una così sostanziale e profonda variazione all'antica e tradizionale sua forma? per quanto in sappia dopo la pubblicazione del Codice Napoleone nessuno dei Codici adottati presso i colti popoli della Germania, e della Svizzera, tranne la legislazione Olandese, ha copiato sotto questo rapporto la legislazione francese. La Prussia lo ha respinto: questa parte di Italia, per il senno del suo Senato, già lo respinse.

Quale altra fra le vere, e provate conquiste della civiltà ha fatto in più di settanta anni così breve cammino? o piuttosto quale altra è rimasta quasi stazionaria sul suolo in cui nacque? Tolto pertanto al matrimonio civile il prestigio di una verità acquistata alla scienza, di una conquista fatta dalla civiltà, la questione a mio avviso si riconduce al suo vero e proprio termine, cioè alla necessità, all'utilità, all'opportunità

di introdurlo nella legislazione civile del popolo italiano.

Dice Montesquieu.

« Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. »

Qual è ora il supremo intendimento d'Italia? Quale è lo stato morale presente del popolo italiano? Intendimento supremo d'Italia è conquistare completa l'indipendenza per virtù dell'armi, consolidare la libertà colle armi della virtù. Senza virtù cittadine non vi è, e non vi può essere, libertà; la forza o grandezza pubblica hanno per costante elemento e cagione la probità e la parsimonia privata. L'altissimo Poeta ci dipinge uno stato sociale libero e forte per effetto delle virtù private, sorgente della pubblica prosperità, nel riposato e bello viver di cittadini nella fida cittadinanza di cui godeva Firenze quando.

*... dentro alla cerchia antica
Si stava in pace sobria e pudica.*

Se la costituzione della famiglia, che è l'anima del corpo sociale sopra un atto meramente civile sviluppa le virtù private, consolida la morale, innalza la dignità dell'uomo si adotti francamente il matrimonio civile, se è incerto o contestabile o contestato si pensi seriamente prima di tentare la dubbia e forse pericolosa prova.

Qual'è nell'ordine morale lo stato presente del popolo italiano? Esiste pur troppo in seno al nostro popolo un elemento minaccioso e dissolvente. Questo non è già la varietà dei culti, conseguenza logica e naturale della libertà di coscienza, e felice quel popolo nel quale ciascuno sinceramente professa una fede, ed apertamente adempie agli obblighi che la propria fede a lui impone; l'elemento dissolvente e minaccioso che travaglia l'Italia, è l'evidente tendenza all'indifferenza religiosa.

Non è questo il tempo di enumerarne le cause, non è questo il luogo di additarne la responsabilità molteplice e grave, basta al mio scopo constatare il fatto.

Il risultamento pratico del matrimonio civile è che lo stato per virtù di legge costituisce la famiglia all'infuori di ogni principio religioso. Ora se lo Stato crea la famiglia, non esigendo per la di lei costituzione che le prescrizioni volute dalla legge, è logico e conseguente il supporre, che prima o dopo una gran parte della nazione possa trovarsi distribuita in famiglie estranee a qualunque fede religiosa.

In questo caso la legge, la sola legge, avrà creato per virtù legislativa la pubblica morale? Le virtù domestiche e cittadine saranno in progresso? L'Italia sarà per questa più forte, più unita, più pronta al sacrificio? ma la legge non crea nè può creare la morale, può seguirla, deve secondarla, ma crearla non può giammai.

Lo stesso Claudio Faucher appunto in occasione del matrimonio civile ebbe a dire: « les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale mais elles doivent toujours la suivre et l'enjoindre. »

L'atto costitutivo della famiglia spogliato del principio religioso, è divenuto puramente e semplicemente un atto civile, diviene naturalmente e logicamente nella coscienza pubblica un contratto qualunque, tutto al più come la società anonima. Eppure lo stesso Portalis, l'illustre Portalis ragionando appunto del matrimonio osservava: « Tous les peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des hommes. »

Tolta alla famiglia la sanzione divina, immiserita alla condizione di semplice convenzione umana, succede a lei quello che è avvenuto ai più nobili e generosi impulsi del cuore umano, quando alla carità che è un dovere ed un affetto si è sostituita la filantropia, che è una liberalità ed un ragionamento.

Da quel giorno in poi le fonti della beneficenza si sono assottigliate, e gli spedali ed i ricoveri sono entrati a far parte dei bilanci dello Stato e dei Comuni: la carità legale oppugnata in diritto, è divenuta una necessità di fatto. Facile è prevedere le risposte che possono attendere siffatte obiezioni: può dirsi la legge lascia pievolmente liberi i contraenti di celebrare il matrimonio secondo il loro rito, quando e come meglio credono, ed anco prima dell'atto civile. E certo nessuno vorrà negare essere questa larghezza un vero progresso del Codice a noi proposto sul Codice francese. Ma non illudiamoci: rispetto alla massa del popolo l'abbandono della forma ha lo stesso effetto dell'abbandono del principio, dapprima desta meraviglia, quindi succede l'indifferenza, finalmente si cade nel dispregio: proclamato dalla legge che può farsi a meno del rito religioso che invoca Iddio a benedire la nuova famiglia, nessuna virtù, nessun valore può rimanere al rito civile se non quello degli effetti civili che ne derivano. Così ad un'alta istituzione sociale, è sostituito un contratto ordinario.

Potrà dirsi che le tradizioni, i costumi del popolo italiano frapportano mille ostacoli a correre per questa via, che il timore è esagerato, che in Francia, in Belgio e in Olanda non si sono verificate nè si verificano queste funeste conseguenze, che tutto questo perturbamento morale, è un fantasma.

Prima di tutto è da osservare che nessuna logica è più forte della progressione nel male, che nessuna messe più feconda che quella seminata dallo scetticismo, nessuno stato più comodo alle moltitudini che lo stato di licenza. Abbiamo sempre presente quella luttuosa cifra di 17 milioni d'italiani, che non conoscono l'alfabeto. La Francia differisce grandemente nelle sue condizioni morali da quelle del popolo italiano: la Francia ha attraversato delle tremende rivoluzioni, le quali le hanno fatto provare il prepotente bisogno di ritornare a posare sopra qualche solido e fermo principio: la Francia

non è mai stata travagliata dal male latente che travaglia l'Italia, e che forse è la cagione principale della sua indifferenza religiosa. No, la Francia non ha mai avuta una parte del clero ostile alla nazionalità ed alla indipendenza della Francia.

In un recente discorso certo non deferente al clero, e strenuo difensore dei diritti dello Stato, ha riconosciuto questo fatto innanzi al Senato dell'impero lo stesso illustre Ministro Rouland.

Quando le cagioni che produssero, e che mantengono questa imponente inclinazione all'indifferentismo religioso saranno cessate, quando quelle passioni che ora sono vive saranno calmate, quando la libertà di coscienza, avrà concesso a ciascuno e tempo e modo di stabilire le proprie convinzioni, quando queste saranno entrate e radicate nella vita intima di ogni famiglia, per modo che non una famiglia italiana vi sia, che non professi liberamente ed apertamente il suo culto, allora sarà tempo di discutere impunemente del matrimonio civile. Fino a quel giorno mi sia permesso di ripetere con Lord Walpole *noni quieta movere*.

Molto saggiamente l'onorevole Senatore Relatore del primo libro del Codice, l'egregio nostro collega Vigliani rifiutava la nota frase di Royer Collard: lo Stato è Ateo; e proclamava la vera formola: lo Stato è Laico; ma appunto perchè Laico mentre inviolabilmente dee rispettare la coscienza di tutti, dee tutelare il senso morale di tutta la nazione.

Il cardine degli argomenti favorevoli al matrimonio civile è quello, che lo Stato non può nè deve riconoscere per matrimonio se non quello il quale contratto nelle forme e colle prescrizioni della legge produce senz'altro gli effetti civili, consistenti nei rapporti della famiglia, e della società. Nulla di più giusto e di meno contestabile.

Nessun dubbio che lo Stato tenga pienamente in sua mano lo stato civile dei suoi cittadini, nè accordi i diritti civili se non a quelle famiglie la costituzione delle quali è allo Stato denunciata nella forma voluta della legge. Ma ben altra cosa si è il dare diritto di cittadinanza ai matrimoni ed alle famiglie, riconoscerne l'esistenza, riconoscerne i diritti, altro si è costituire e matrimoni e famiglie e in virtù di una legge che oggi facciamo, e che i nostri successori possono domani disfare, legare nodi indissolubili.

Dell'effetto di un contratto meramente civile, e delle sue conseguenze necessarie ha saviamente discorso in questa circostanza un cittadino tanto chiaro per dottrina che per patriottismo, non estraneo al Senato, Gino Capponi. Ma fra il diritto che ha lo Stato di custodire lo stato civile di tutti i cittadini e di non riconoscere famiglie se non quelle denunciate regolarmente nei termini stabiliti dalla legge, e il dovere di difendere la pubblica morale, tra questo diritto e questo dovere, non avvi a mio credere nè urto nè ripugnanza. La sapienza, lo spirito d'illuminata ed onesta conciliazione dell'onorevolissimo Guardasigilli, il buon volere dell'Uf-

ficio Centrale, varrebbero egregiamente, se non erro, a porre in armonia quel diritto e quel dovere. A raggiungere siffatta armonia è diretto l'ordine del giorno che avrò in seguito l'onore di deporre al banco della presidenza e per il quale il Senato, ritenuta la necessità di modificazioni al titolo quinto del libro primo del Codice civile, lo rinvia a questo effetto all'Ufficio Centrale.

Signori Senatori, avendo la mia parola modesta alla voce di una evidente minoranza, io vi ho parlato io come della libertà di coscienza, dell'eguaglianza di tutti i culti in faccia alla legge della pubblica morale.

Potrei adesso richiamare alla vostra memoria le considerazioni che nel 1860 faceva un rappresentante della nazione, il Deputato della mia terra natale, Giovanni Battista Giorgini sulla simpatia che avrebbe incontrato siffatto provvedimento nel popolo italiano, conchiudendo con parole che allora nessuno contraddisse, cioè essere questa tale innovazione che sarebbe stata in aperto conflitto con le affezioni, e con i costumi degli italiani. La vostra grande esperienza mi dispensa dal rammentare quelle considerazioni; essa meglio di tutti saprà giudicare dell'accordo che esista fra lo stato morale delle popolazioni e questa novità legislativa.

Tutti avete presente la sentenza di Cicerone: *Tantum contende in republica quantum probare tuis civibus possis.*

È molto acconciamente al principio di questa importante discussione la voce sempre fra noi gradita dell'onorevole Senatore Sclopis rammentava la sentenza di Napoleone il Grande: *L'habitude d'un peuple est une partie de la justice.*

Favellando in questi giorni del grave e delicato argomento con un egregio collega nostro e mio amico, che siede al banco dell'Ufficio Centrale, egli mi diceva essere questo uno di quei grandi problemi, la soluzione del quale dipende in gran parte dal sentimento individuale di ciascuno.

Io raccolsi nell'animo quell'opinione; l'ho meditata con cura amorosa. Da quel momento ho pensato e lungamente pensato alla situazione morale delle famiglie povere e popolane, della grande massa di quelle famiglie che compongono la gran maggioranza della nazione. Ho meditato le dure prove, le sofferenze, gli stenti, i sacrifici di ogni genere incessanti della gente senza fortuna. Ho calcolato quanta indulgenza occorra a sostegno delle ragioni della paternità, quanta tolleranza a conforto dei doveri della prole, quanto bisogno di pazienza fra i coniugi, quanto di buoni esempi fra tutti.

Ho compreso allora in tutta la sua potenza il bisogno di un dovere, alto, venerando, sacro che legghi la famiglia, e infonda tolleranza, abnegazione virtù. Ho meditato come è appunto da questa gran massa di famiglie che vivono fra sì difficili prove, che escono quelle moltitudini di operai e di operate, che devono popolare i fondachi e le officine, esposti a tutte le seduzioni del vizio e della corruzione, a tutte le perturbazioni delle vicende economiche e politiche; quelle moltitudini di agricoltori disseminati in solitarie campagne senza il beneficio di nessuna elementare istruzione; quelle schiere di giovani che devono affrontare la fortuna dei mari lontani, o sotto il grigio cappotto del soldato, o colla rossa camicia del volontario, combattere le supreme battaglie della patria.

Io mi sono rivolto allora alla famiglia. Nella famiglia benedetta da Dio, ho sentito l'affetto, la speranza, il coraggio: nella famiglia congiunta dal Sindaco ho trovato l'indifferenza, lo sconforto, il vuoto. (*Sensazione. Bene! bravo!*)

Allora ho convenuto che l'onorevole amico aveva perfettamente ragione. Nelle alte questioni sociali il sentimento intimo ha un'influenza profonda.

Infatti la storia ci mostra, che le grandi cause ebbero per interpreti e difensori, nelle età remote i filosofi ed i poeti, a Roma i tribuni del popolo, nel medio evo i ministri del cristianesimo, in ogni tempo gli uomini di genio e di cuore. (*Applausi. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo ad un annuo assegnamento a S. A. R. il principe Umberto giunto alla maggiore età.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Voci. A lunedì.

Presidente. Se il Senato non crede di dover continuare, la discussione sarà rimandata a lunedì.

Rinnovo la preghiera ai signori Senatori di convenire negli Uffici a mezzo di sia per costituirsi, sia per esaminare i progetti di legge stati presentati; quindi si entrerà in seduta per proseguire la discussione attuale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).